

Genova, 14 gennaio 2005

A Tutti i Pregg.mi Clienti

## *Circolare di Studio* *N. 2-2005*

### *Finanziaria 2005*

#### **PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA (Pfc)**

I commi da 387 a 398 della legge Finanziaria per il 2005 disciplinano il nuovo istituto della “Pianificazione Fiscale Concordata” (nel seguito semplicemente Pfc), destinato a sostituire il concordato fiscale biennale a decorrere dall’esercizio 2005 (ricordiamo che il concordato biennale esplicava i propri effetti per i passati esercizi 2003-2004).

#### **In che cosa consiste la Pfc**

La Pfc consiste in una proposta che viene formulata a cura dell’Agenzia delle Entrate e successivamente comunicata a ciascun contribuente, nella quale si determina la definizione preventiva della base imponibile del contribuente per l’attività caratteristica che verrà svolta nel triennio 2005-2007.

L’eventuale adesione, di natura strettamente facoltativa, da parte del contribuente comporta, così come avvenuto con il concordato fiscale biennale, una riduzione dell’imposizione fiscale e, in alcuni casi, contributiva, per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata.

In sostanza la proposta è volta a predeterminare il reddito ordinario imponibile minimo (sono infatti esclusi i componenti positivi e negativi di natura straordinaria) che il contribuente si impegna a conseguire per il triennio di riferimento (la proposta prevede comunque che il ricavi o i compensi dichiarati dal contribuente debbano in ogni caso risultare congrui alle risultanze degli studi di settore); l’eventuale reddito effettivamente conseguito dal contribuente stesso in eccedenza agli importi pianificati, sarà soggetto ad un regime fiscale e, in taluni casi, anche previdenziale, agevolato.

La proposta che verrà formulata a cura dell’Amministrazione Finanziaria si baserà su elaborazioni operate dall’Anagrafe Tributaria, tenendo conto delle risultanze degli studi di settore, dei dati sull’andamento dell’economia aziendale, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile e riferibile al contribuente.

#### **Quali sono i soggetti che possono aderire alla Pfc**

Le categoria di contribuenti ammessi al nuovo istituto sono:

- a) gli esercenti arti e professioni (titolari di reddito di lavoro autonomo);
- b) i titolari di reddito d’impresa (persone fisiche e società)

a cui risultano applicabili gli studi di settore per il periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2003.

Sono pertanto esclusi coloro:

1. per i quali sussistono cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003;
2. che svolgono dal 1 gennaio 2004 un'attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002-2003;
3. che non siano stati in attività in almeno uno dei periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 2002, al 1 gennaio 2003 ovvero al 1 gennaio 2004;
4. che abbiano omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 2002 e 1 gennaio 2003;
5. che abbiano omesso di presentare la dichiarazione Iva per almeno uno dei periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 2002 e 1 gennaio 2003;
6. che non hanno comunicato i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003.

### **Come si perfeziona la Pfc**

L'adesione alla proposta di Pfc deve essere comunicata da ciascun contribuente all'Amministrazione Finanziaria entro 60 giorni dal suo ricevimento; qualora il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza della proposta ricevuta (per significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la proposta, ovvero per dati ed elementi divergenti sensibilmente all'atto dell'adesione), nel medesimo termine, la proposta può essere definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, anche con l'assistenza di professionisti. Ai professionisti viene altresì riconosciuta la possibilità di asseverare la sussistenza dei presupposti alla base della revisione in contraddittorio della proposta.

### **Quali i vantaggi per il contribuente dell'adesione alla Pfc**

In particolare, per i periodi d'imposta oggetto di concordato:

1. l'Amministrazione finanziaria non ha il potere di rettificare le dichiarazioni ai fini delle imposte sul reddito (Art. 39 Dpr 600/73), ai fini dell'Iva (Art. 54 e 55 Dpr 633/1972);
2. per la parte di reddito imponibile fiscale dichiarato eccedente quello pianificato, le aliquote marginali Irpef (ad esclusione della prima aliquota del 23%) e Ires sono ridotte di 4 punti percentuali;
3. per la parte di reddito imponibile fiscale dichiarato eccedente quello pianificato, per talune forme di contribuzione previdenziale (contribuzioni ad istituti di previdenza pubblici quali l'Inps, e alcune Casse di Previdenza autonome private), vige l'esenzione da imposizione contributiva.

### **Detti vantaggi sono esclusi qualora:**

- il reddito dichiarato diverga da quello conseguito effettivamente ovvero non siano adempiuti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal Dpr 633/1972 e dalle altre disposizioni in materia di Iva;
- siano state constatate a carico del contribuente condotte che integrino taluni delitti in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto;
- dopo controlli e segnalazioni, anche esterne all'Amministrazione Finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente e presi a base dall'Agenzia delle entrate per la formulazione della proposta di pianificazione.

### **Con riferimento alla casistica di esclusione dai vantaggi derivanti dalla Pfc, rileviamo l'estrema alea derivante dalle fattispecie previste.**

Tralasciando l'ipotesi relativa alla commissione di delitti che può essere giustificata dalla logica del provvedimento, destano moltissime preoccupazioni le restanti ipotesi di decadenza relative alla violazione dei obblighi formali e sostanziali in materia di Iva e alla notizia di elementi e/o fatti non comunicati all'Agenzia delle Entrate nella fase di pianificazione.

**Essendo particolarmente facile incorrere in dette violazioni, appare evidente la mancanza di proporzionalità fra il rischio che corre ciascun contribuente accettando la Pfc ed i poteri di inibirne gli effetti positivi da parte degli Uffici; sul punto si attendono comunque chiarimenti ministeriali.**

**L'adesione alla Pfc inibisce agli Uffici il potere di rettificare la dichiarazione ma non quello di accertamento; per di più, se in sede di accertamento l'Ufficio dovesse dimostrare che il reddito dichiarato differisce da quello effettivamente conseguito (anche solo di 1 euro!!!), decadrebbe automaticamente anche la protezione relativa alla non rettificabilità della dichiarazione.**

#### **Quali i rischi per il contribuente dell'adesione alla Pfc**

Il contribuente che non dichiara ricavi o compensi e redditi nella misura che si è impegnato a dichiarare, deve comunicarlo nella dichiarazione dei redditi.

In questo caso l'Agenzia delle Entrate procede con un accertamento parziale, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini Iva per un ammontare pari alla differenza fra quanto concordato e quanto conseguito.

Detto accertamento parziale può essere evitato, in sede di accertamento con adesione, unicamente nel caso di accadimenti di natura straordinaria e imprevedibile (di assai difficile prova).

#### **Cessazione degli effetti della Pfc**

Il contribuente che non dichiara ricavi o compensi e redditi nella misura che si è impegnato a dichiarare, deve comunicarlo nella dichiarazione dei redditi.

La Pfc cessa di avere effetto se l'attività svolta effettivamente dal contribuente varia nel triennio; la cessazione produce effetti dal periodo d'imposta in cui la variazione si è verificata.

*Rimaniamo a Vostra completa disposizione per le ulteriori valutazioni del caso e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri saluti.*

*Con viva cordialità  
F.to Paolo Moscato - Paolo Torazza – Alberto Papone*